

CREDITI D'IMPOSTA "ENERGETICI"

Il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni, sottoforma di credito d'imposta, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. non energivore) e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. non gasivore)

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE

Alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (4,5 per il periodo ottobre e novembre) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% (30% per il periodo Ottobre-Novembre) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022

	DL AIUTI	DL AIUTI BIS	DL AIUTI TER
Periodo di riferimento	2° TRIMESTRE 2022	3° TRIMESTRE 2022	OTT-NOV 2022
Requisiti soggettivi	Contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kWh	Contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kWh	Contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kWh
Requisito di onerosità	Variazione costo medio superiore al 30% per il periodo 1° trim2022/1° trim 2019	Variazione costo medio superiore al 30% per il periodo 2° trim 2022/2° trim 2019	Variazione costo medio superiore al 30% per il periodo 2° trim 2022/2° trim 2019
Misura credito spettante	15%	15%	30%

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto, invece, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo e terzo trimestre solare del 2022

	DL AIUTI	DL AIUTI BIS	DL AIUTI TER
Periodo di riferimento	2° TRIMESTRE 2022	3° TRIMESTRE 2022	OTT-NOV 2022
Requisito di onerosità	Variazione costo medio superiore al 30% per il periodo 1° trim2022/1° trim 2019	Variazione costo medio superiore al 30% per il periodo 2° trim 2022/2° trim 2019	Variazione costo medio superiore al 30% per il periodo 3° trim 2022/3°trim 2019
Misura credito spettante	25%	25%	40%

I crediti spettanti potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro e non oltre il 31.12.2022.

Nel caso in cui il fornitore dell'energia elettrica e/o del gas, sia lo stesso che riforniva l'impresa nel terzo trimestre 2019, sarà lo stesso fornitore che, su richiesta, comunicherà i dati necessari per il calcolo del credito d'imposta.

In caso contrario sarà a carico delle imprese la corretta individuazione dei dati da prendere a riferimento per determinare il diritto al credito d'imposta e la misura dello stesso.

Purtroppo, non sempre è agevole per i non addetti ai lavori risalire ai dati corretti.

Per questo lo studio ha avviato una collaborazione con una società che vanta una pluriennale esperienza nella formulazione di soluzioni energetiche specifiche basate sulle effettive esigenze di ciascuna realtà ed in

grado di supportare le aziende nella verifica e determinazione del credito d'imposta eventualmente spettante.

Vi invitiamo a contattare lo studio per maggiori dettagli.